

Rg 23/2010

Il G.E.

sentite le parti presenti all'odierna udienza; rilevato che non vi sono opposizioni sull'istanza di vendita; ritenuta l'opportunità di ricorrere alla delega delle operazioni di vendita dei beni oggetto del pignoramento; considerato che per la migliore attuazione e gestione delle attività di cui agli artt. 549 bis è preferibile procedere alla nomina di custode ex artt. 559 e 560 c.p.c.;

PQM

dispone ~~la vendita dei beni~~ pignorati e delega il compimento delle relative operazioni al ~~fisco~~ dott. \_\_\_\_\_ (l'avv. DISCO LUCA il dott. comm.

\_\_\_\_\_ ) con studio in \_\_\_\_\_ nominando TIVG di Avezzano ~~custode dei beni stessi~~. Le attività delegate e la custodia si svolgeranno secondo le seguenti direttive e quelle di cui all'allegato B).

**1) La delega al professionista**

**1.a) I controlli preventivi**

Il professionista provvederà ad effettuare un nuovo controllo in relazione alla proprietà dei beni pignorati, sulla base della documentazione ipocatastale in atti (provvedendo a richiedere al creditore precedente integrazione della stessa ove riscontri lacune), o della certificazione sostitutiva notaile depositata dal creditore precedente. provvedendo se del caso ad acquisire il certificato di stato civile del debitore al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c..

Il professionista rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione ove i beni risultino di proprietà solo o anche di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto diverso da quello indicato nell'atto di pignoramento; ove rilevi che vi siano creditori iscritti o sequestranti diversi da quelli ai quali è stato notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., convocherà senza indugio il creditore precedente perché provveda alla immediata notifica, sospendendo nelle note le operazioni di vendita.

**1.b) Le operazioni di vendita**

1.b.1. Il professionista si avvarrà per la determinazione del valore dei beni pignorati della lezione di stima in atti.

1.b.2. Il professionista provvederà a predisporre avviso, da trasmettersi in copia a questo \_\_\_\_\_ e la notificanti a cura del professionista delegato ai debitori esecutati, ai creditori non

IL GIUDICE  
dott. Luca

Luca  
2/3/2010

